

COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 05/05/2021

OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023.

Il Revisore unico del Comune di Ottana (NU), dott.sa Maria Giovanna Angius, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 08/07/2019;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

preso atto che con deliberazione di Giunta n. 34 del 28/05/2020 è stato adottato il piano delle azioni positive 2020-2022 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 e, con delibera di giunta n. 11 del 12/03/2021 il piano delle performance di cui all'art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2021/2023;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto *“Approvazione Piano dei Fabbisogni di Personale 2021/2023”* unitamente agli allegati;

vista la certificazione del responsabile settore contabile;

preso atto che l'Ente:

ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018;

- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Ottana si colloca nella fascia demografica lett. c) (popolazione da 2.000 a 2.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 2.216;
- la spesa complessiva per il personale registrata nel 2019, quantificata al netto dell'IRAP e secondo quanto previsto dall'art.4 comma 1 lett.a) è pari a Euro 572.827,30;
- la media delle entrate correnti, determinata secondo quanto previsto dall'art.4, comma 1 lett. b), risulta pari ad Euro 1.469.813,71 come riportato nella seguente tabella

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	MEDIA
TITOLO 1	1.487.566,75	1.226.520,69	1.294.783,95	
TITOLO 2	1.845.062,08	2.036.557,91	2.151.755,43	
TITOLO 3	121.268,28	117.967,26	90.114,68	
TOTALE	3.453.987,11	3.381.045,86	3.536.682,87	3.457.238,85
Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione anno 2019				1.987.425,14
Media delle entrate correnti del triennio 2017/2019 al netto del FCDE anno 2019				1.469.813,71

- che il valore soglia ottenuto per il Comune di Ottana risulta pari a 38,97 % come di seguito indicato:

$$\frac{\text{Spesa del personale anno 2019}}{\text{Media Entrate Correnti 2017/2019 al netto del FCDE}} = \frac{572.827,30}{1.469.813,71} = 38,97\%$$

Nello specifico:

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2019	572.827,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2019	3.536.682,87
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2018	3.381.045,86
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2017	3.453.987,11
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	10.371.715,84
MEDIA ENTRATE CORRENTI	3.457.238,61
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2019	1.987.425,14
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	1.469.813,47
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	38,97

- EVIDENZIATO pertanto che, in relazione ai dati sopra riportati, questo Comune non rientra per ora tra gli enti “virtuosi” che nel corso del corrente esercizio possono incrementare liberamente la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato, come verrà di seguito meglio rappresentato:
 - Il comune di Ottana si colloca al di fuori dei parametri di virtuosità di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra le spese per il personale dell’anno 2019 e le entrate correnti del triennio 2017/2019 al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo al Bilancio dell’anno 2019, è pari al 38,97% anziché rispetto al valore soglia del decreto previsto per I fascia di comuni tra i 2.000 e 2.999 abitanti al 31,60%;
 - il Comune di Ottana, a causa dell’elevato valore del Fondo Crediti di dubbia esigibilità stanziato nel Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019, rientra tra gli Enti con elevata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti, ai quali è richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa entrate in quanto il rapporto tra le spese del personale da ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti così come da ultimi tre rendiconti approvati e al netto del FCDE, si attesta sopra il valore soglia stabilito in 31,60% (tabella 1 dell’art.4 D.M. 17 marzo 2020);
 - ai sensi dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2020 i comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;
 - Così come certificato dal responsabile, “il rapporto spesa del personale anno 2020 e media entrate correnti 2018/2020 al netto del FCDE sarà sicuramente al di sotto del valore soglia in quanto il Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizio 2020 è pari ad Euro 477.406,89; che secondo le disposizioni di cui all’art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”*;

rilevato che:

- come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 09/12/2020 di approvazione Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 evidenzia:

un risultato di competenza pari a € 723.812,31	W1 non negativo
un equilibrio di bilancio pari ad Euro -687.958,23	W2
Un equilibrio complessivo pari ad Euro – 687.958,23	W3

- in riferimento al bilancio di previsione 2020/2022, è assicurato il contenimento della spesa per il personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, così come statuito dall’ art. 1, comma 557-quater della L. 27.12.2006 n. 296, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii;
- si è provveduto ad inviare alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) i dati relativi al Bilancio di previsione 2020/2022 ed al Rendiconto della Gestione 2019, ai sensi dell’art. 13, L. 196/2009 e ss.mm.ii;
- l’Ente non ha ricevuto istanze di certificazione di crediti da parte di creditori di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (art. 9, comma 3-bis del D.l. n. 185/2008);

- l'Ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria o di dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 242 e 244, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 09/12/2020;
- l'Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27, D.L. n. 66/2014.

Rilevato che con il presente atto:

- NON sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati "fino al rientro del parametro ora richiamato nei limiti di virtuosità come sopra definito";
-

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023:

- NON consente di rispettare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i., (pertanto non rientrando nel novero dei comuni virtuosi per il superamento della soglia di cui al punto precedente è tenuto ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di cui al DM 17 marzo 2020);
- Consente di rispettare il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

esprime

parere favorevole in ordine alla conformità del rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, invitando in ogni caso l'amministrazione dell'Ente a monitorare costantemente la spesa del personale, vigilando affinché sia garantito il rispetto dei vincoli normativi a riguardo e

RACCOMANDA che l'Ente provveda ad assicurare un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, in maniera costante e intervenendo senza indugio non appena tale evento si manifestasse o si avesse evidenza di tale prossima manifestazione.

Macomer 5 maggio 2021

Il Revisore Unico
Dott.ssa Maria Giovanna Angius

